

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dei concerti previsti nel corso dell'evento denominato "Party like a DeeJay 2023" dei giorni 10 e 11 giugno 2023 in Piazza Sempione.

IL SINDACO

Premesso che:

nei giorni 10 e 11 giugno 2023 nell'ambito dell'iniziativa "Party like a DeeJay 2023" si svolgeranno in Piazza Sempione i seguenti eventi con libero accesso ai cittadini:

il giorno 10 giugno 2023 dalle 18.00 alle 21.00 un concerto DJSet e il giorno 11 giugno 2023 dalle 17.30 alle 24.00 un concerto che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare dal vivo artisti della musica leggera italiana

Considerato che:

si prevede una notevole affluenza di persone e turisti per assistere ai suddetti eventi;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e lattine, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato che:

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale del Parco Sempione, di Piazza Sempione e del Castello Sforzesco

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;

incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché di dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici ed a evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, per il lasso di temporale della durata degli eventi in oggetto, misure preventive nelle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori e specificamente di Piazza Sempione e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a tale piazza;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche.

ORDINA

dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del giorno 10 giugno 2023

e

dalle ore 15.00 del giorno 11 giugno 2023 alle ore 02.00 del giorno 12 giugno 2023

in Milano in Piazza Sempione e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a tale piazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, lattine e aste per selfie;**
- 2. il divieto di detenere, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. Il divieto di vendere sia in forma fissa sia in forma itinerante anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e lattine rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita, a tutte le attività commerciali in sede fissa o titolari di licenza temporanea, agli "street food", ai chioschi, e ai punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;**
- 4. Il divieto di vendita somministrazione e consumo di bevande superalcoliche rivolto ai pubblici esercizi e a tutte le attività commerciali, inclusi gli esercizi di vicinato;**
- 5. Resta consentito introdurre bottiglie di vetro, contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al solo fine del rifornimento;**
- 6. Resta consentita, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;**
- 7. Resta consentito, altresì, all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in contenitori di vetro e latta.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del giorno 10 giugno 2023 e dalle ore 15.00 del giorno 11 giugno 2023 alle ore 02.00 del giorno 12 giugno 2023** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente